



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27.03.1956 n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate sul modello allegato al presente avviso o ritirate presso l'ufficio elettorale comunale e dovranno pervenire a detto Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Curtatone, **19 APR. 2013**



IL SINDACO
Dr. Antonio Badolato

Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CURTATONE**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Albo dei GIUDICI POPOLARI.

Il sottoscritto/a
nato/a a il
tel. cell. fax
cittadino/a italiano/a, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione, residente in Curtatone, Via,
N., in possesso del titolo di studio di,
conseguito il..... presso,
con sede in, nell'anno scolastico/accademico
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE
- per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

CHIEDE

l'iscrizione in tale Albo.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento:

Curtatone, li,

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.
-